

Codice A1811B

D.D. 26 maggio 2025, n. 1054

Ferrovia Torino-Ceres. Attività di adeguamento dei marciapiedi della stazione di Venaria Reale. Approvazione dello schema di convenzione.



ATTO DD 1054/A1811B/2025

DEL 26/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Ferrovia Torino-Ceres. Attività di adeguamento dei marciapiedi della stazione di Venaria Reale. Approvazione dello schema di convenzione.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha in corso la realizzazione, attraverso RFI S.p.A. quale soggetto attuatore, gli interventi di adeguamento normativo e upgrade tecnologico della linea ferroviaria Torino-Ceres;

è necessario dare avvio ad interventi in ambito di stazione anche per l'adeguamento dei marciapiedi della stazione di Venaria Reale per innalzarli ad altezza 550 mm dalla quota del ferro, secondo quanto previsto dalle STI PMR e dalle STI INFRA;

con nota n. 4039 del 30/1/2025 la Regione Piemonte chiedeva a RFI S.p.A. di sviluppare la progettazione e la realizzazione dell'intervento di adeguamento dei marciapiedi alla stazione di Venaria Reale.

Considerato che RFI spa a far data dal 1 gennaio 2024 è subentrata a GTT spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria mediante acquisizione del ramo di azione, con Atto a rogito n. Rep. 69245, raccolta n. 36049 del 29 dicembre 2023.

Richiamata la D.D. n. 984 del 08/05/2024 con cui, tra l'altro, si è dato atto del subentro di RFI S.p.A. nella titolarità delle attività relative alla gestione e realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali piemontesi Torino-Ceres e Canavesana con la modifica di impegni contabili già assunti. A favore di RFI sono stati impegnati € 2.500.000,00 sul capitolo 288572 (Impegno n. 2025/14096) per la progettazione e realizzazione dell'intervento in argomento.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte ed RFI spa, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per dare attuazione all'intervento di adeguamento marciapiedi alla stazione di Venaria Reale;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. 984 del 08/05/2024 e attestata la regolarità

amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al d.lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- legge regionale 6 agosto 2007 n. 19;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025, contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2025-2027;
- Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)", pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 al BUR n. 52 del 28 dicembre 2023;
- legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziaria 2025-2027";
- D.G.R. 44-1007 del 14 aprile 2025 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni";

determina

di approvare lo schema di Convenzione per l'attività adeguamento dei marciapiedi della stazione di Venaria Reale della linea Torino – Ceres, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

di autorizzare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web della Regione Piemonte.

Il funzionario estensore
ing. Miriam CHIARA

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Venaria_Bozza_Convenzione_RFI-Regione_def.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

FERROVIA TORINO-CERES. CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI ALLA
STAZIONE DI VENARIA REALE.

PREMESSO CHE:

1. con contratto di cessione di Ramo d'Azienda, Rep. n. 69245 del 29/12/2023, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha acquistato la piena proprietà del ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni funzionalmente organizzati da GTT S.p.A. per l'esercizio delle attività specificamente inerenti e connesse con la gestione delle linee ferroviarie Torino Ceres e Canavesana. In particolare, per quanto riguarda le suddette linee ferroviarie, confluiscono nel Ramo d'Azienda così acquisito:

- l'Atto di concessione per l'affidamento a GTT S.p.A. delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali piemontesi;
- il Contratto di Programma tra Regione Piemonte e GTT S.p.A. per disciplinare il funzionamento delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti delle infrastrutture ferroviarie;

2. ai sensi dell'articolo 7 del citato contratto di cessione di Ramo d'Azienda, dalla data di efficacia del medesimo (e dunque a partire dalle ore 23:59:59 del 31 dicembre 2023) RFI S.p.A. è subentrata nella Concessione rilasciata dalla Regione Piemonte e nel Contratto di Programma, assumendo tutti i diritti e gli obblighi di GTT S.p.A.;

3. con D.D. n. 984/A1811B/2024 del 08/05/2024 "Subentro di RFI S.p.A. nella gestione delle infrastrutture ferroviarie in concessione regionale Canavesana e Torino-Ceres – Presa d'atto e modifica di impegni di spesa" la

Regione ha preso atto del subentro di RFI S.p.A. a GTT S.p.A. nella gestione delle ferrovie regionali Canavesana e Torino Ceres, e quindi del subentro della stessa nella titolarità delle attività relative alla gestione e realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali piemontesi, procedendo, al fine delle successive liquidazioni, alla modifica dei relativi impegni contabili assunti nel bilancio regionale;

4. in data 20/12/2024 RFI spA e Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Atto di concessione per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle attività di gestione e di realizzazione degli investimenti sulle infrastrutture ferroviarie regionali piemontesi Torino-Ceres e Canavesana

CONSIDERATO CHE

5. è necessario adeguare i marciapiedi della stazione di Venaria Reale per innalzarli ad altezza 550 mm dalla quota del ferro, secondo quanto previsto dalle STI PMR e dalle STI INFRA;

6. con nota n. 4039 del 30/1/2025 la Regione Piemonte chiedeva a RFI S.p.A. di sviluppare la progettazione e la realizzazione dell'intervento di adeguamento dei marciapiedi alla stazione di Venaria Reale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

FRA

la Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

E

la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (in seguito "RFI"), con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da, nella sua qualità di

di seguito congiuntamente definite anche come “Parti”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le Premesse e gli allegati, anche solo richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Piemonte e R.F.I. S.p.A., per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di adeguamento dei marciapiedi della stazione di Venaria come meglio descritto all'art. 4.

Art. 3 - Durata della Convenzione

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua sottoscrizione sino all'ultimazione di tutte le attività tecnico-amministrative legate alla progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo degli interventi di cui al precedente art. 2, e comunque entro e non oltre 30/06/2026, fatte salve eventuali proroghe che dovessero intervenire per esigenze di natura amministrativa/gestionale.

Art. 4 - Impegni di RFI S.p.A.

R.F.I. S.p.A., ai fini della presente Convenzione, viene identificato quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui all'art. 2 e Soggetto Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

In virtù di tale duplice ruolo, RFI è responsabile della realizzazione

dell'intervento di adeguamento marciapiedi alla stazione di Venaria Reale. In particolare:

- allargamento del marciapiede dei binari 2 e 3 (banchina centrale) in corrispondenza dell'ascensore installato nell'ambito del Movicentro;
- innalzamento dei marciapiedi 1 e 2 a +55 cm dal PF

In virtù di tale ruolo RFI S.p.A. è responsabile, secondo le disposizioni del presente atto:

- della progettazione, della direzione lavori e di quant'altro necessario alla realizzazione, collaudo per la messa in servizio dell'intervento;
- è responsabile, per quanto di competenza, del rispetto e dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e prescrizioni di Autorità competenti;
- esegue le attività conformemente alla normativa ferroviaria nazionale e comunitaria, in considerazione dell'avvenuta interconnessione della linea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ci si riferisce in particolare a:

- tracciabilità attività svolta;
- forniture di beni, servizi, lavori (qualificazione del personale del fornitore, certificazioni della strumentazione, ecc.);
- conservazione di tutta la documentazione predisposta e la messa a disposizione, se richiesta;

RFI S.p.A. ha individuato nella persona di il Referente aziendale del procedimento e il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, per gli interventi di competenza.

Art. 5 - Impegni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, ai fini della presente Convenzione, viene identificato

quale Soggetto Proprietario della rete e in virtù di tale ruolo, la Regione Piemonte:

- garantisce le risorse necessarie per la realizzazione e attivazione degli interventi di cui all'art.4
- adotta adeguate misure volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione di frodi, di conflitti di interesse;
- si adopera per il superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti terzi ed i soggetti interessati dall'esecuzione dei lavori.

La Regione Piemonte ha individuato nella persona del Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture il Referente regionale del procedimento.

Art. 6 - Risorse finanziarie

Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Piemonte mette a disposizione risorse pari a € 2.500.000,00 (compresi IVA, spese generali e oneri vari).

RFI SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

La Regione provvederà a erogare a RFI S.p.A. il finanziamento di cui sopra a seguito dell'emissione di fatture. La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i cui estremi saranno comunicati tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445.

Sono a carico di RFI S.p.A. le maggiori spese complessive, sostenute e

dimostrate, superiori all'importo del quadro economico, qualora i suddetti oneri derivino da errori, anche progettuali, omissioni o negligenze di R.F.I. S.p.A. che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera.

Per l'accertamento delle responsabilità da attribuire secondo quanto disposto al precedente capoverso, la Parti convegno che sarò svolto un preliminare tavolo di confronto nell'ambito del quale si esamineranno le cause che hanno determinato l'incremento del quadro economico e le responsabilità del soggetto che vi ha dato origine.

Le eventuali economie, derivanti dal ribasso d'asta sui lavori appaltati e su altre voci indicate nel quadro economico di progetto relative all'intervento di cui all'art. 2, resteranno nella disponibilità della Regione e mantenute a disposizione per l'eventuale revisione dei prezzi o, nel caso in cui tale eventualità non si renda necessaria, impiegate nell'ambito delle convenzioni in essere.

Art. 7 – Cronoprogramma

Affinché i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario, in coerenza con il programma di esercizio della linea Torino-Ceres, RFI S.p.A provvederà a predisporre un completo e dettagliato cronoprogramma articolato per fasi operative nonché degli altri vincoli che derivino dalla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese.

Il cronoprogramma, ed ogni sua modifica, dovrà essere trasmesso e condiviso con tutte gli enti e le parti interessate prima dell'avvio dei lavori.

Art. 8 – Rendicontazione finale

RFI S.p.A. provvederà, ad avvenuta ultimazione e messa in esercizio delle opere, alla verifica del quadro economico finale dell'intervento e alla redazione di una relazione sull'andamento dei lavori, contenente una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del Quadro economico finale.

RFI S.p.A. provvederà a inoltrare contestualmente alla Regione Piemonte, copia del contratto, del conto finale e della documentazione relativa al collaudo delle opere ed alla successiva messa in esercizio.

Art. 9 - Varianti

Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente inviata e autorizzata, se necessario, dalla Regione Piemonte, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 36/2023,

Art. 10 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto valgono le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 11 - Oneri e Spese

Tutti gli oneri e le spese per dare attuazione al presente atto saranno sostenuti da RFI S.p.A., in forza delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 6.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti saranno a carico della Parte che ne avrà presentato richiesta.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di RFI S.p.A., è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate).

Art. 12 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni

controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto, inclusa l'ipotesi di cui all'art. 6 della presente convenzione, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di dirimere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente atto è competente esclusivamente, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lettera a) punto 2), del D.Lgs 02/07/2010, n.104 e s.m.i., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno, la Convenzione potrà essere risolta dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC inviata a ciascuna delle altre Parti, nelle ipotesi di inadempimento da parte della Parti dei rispettivi impegni.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), in particolare con riferimento ai principi di liceità, necessità, minimizzazione e limitazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla

inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Nell'ambito delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Convenzione, le Parti prendono atto e concordano che tratteranno i dati personali relativi a qualsiasi persona fisica che agisca per loro conto (dipendenti e/o Terze Parti delle Società), in conformità con la relativa informativa sul trattamento dei dati personali resa e disponibile attraverso i rispettivi canali aziendali. Il predetto obbligo di informativa verso le Terze Parti viene assolto da RFI mediante pubblicazione nella sezione "Protezione Dati Personali" del sito istituzionale www.rfi.it e dalla Regione Piemonte mediante pubblicazione nella sezione "Privacy protezione dei dati personali" del sito istituzionale www.regione.piemonte.it.

Dichiarano, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o Terze Parti ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Qualora, ai fini dello svolgimento del contratto, si rendesse indispensabile trattare dati personali, ulteriori rispetto quelli dei reciproci legali rappresentanti e/o delle persone di contatto e gli stessi non potessero essere acquisiti in forma anonima, le Parti valuteranno le modalità adeguate di trattamento (ove del caso, mediante la preventiva sottoscrizione di appositi Accordi di Data Protection).

Art. 15 - Clausola di integrità

Le Parti gestiscono i rapporti e gli affari nel rispetto dei seguenti strumenti rispettivamente adottati:

Regione Piemonte:

- il PIAO 2025-2027, approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31.01.2025, per il triennio 2025-2027;

- il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, approvato con D.G.R. 1-1717 del 13.07.2015.

RFI S.p.A.:

- il Codice Etico, pubblicato all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori";

- la Policy Anticorruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo <http://www.rfi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Visione, missione e valori".

Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei rispettivi strumenti adottati e di aver ben compreso i principi, le finalità e gli impegni assunti da ciascuna delle altre Parti in relazione ai citati documenti, nonché di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti

Le parti convengono che l'inosservanza, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni contenute nei documenti sopra citati, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'art. 13 (Clausola risolutiva espressa) fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

RFI S.p.A. prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere a Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del PIAO 2024-2026 e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate seguendo la “Segnalazione di condotte illecite”, disponibile all’indirizzo internet <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/whistleblowing-segnalazione-condotte-illecite> e sulla piattaforma Whistleblowing, disponibile all’indirizzo <https://segnalazioni.regione.piemonte.it/#/>

Regione Piemonte prende atto che le segnalazioni rilevanti da trasmettere ad RFI S.p.A. ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, possono essere effettuate tramite la piattaforma dedicata, disponibile all’indirizzo internet <https://www.segnalazionewhistleblowing.rfi.it/#>, ovvero secondo le modalità e tramite i canali indicati all’indirizzo internet <https://www.rfi.it/it/chi-siamo/organizzazione-egovernance/etica-trasparenza-responsabilita/gestione-delle-segnalazioni---whistleblowing.html>, e nella sezione “FAQ Whistleblowing” raggiungibile dal link ivi indicato.

Il presente atto consta di n. 15 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Regione Piemonte:

Per R.F.I. S.p.A.: